

## **TI\_GERICHTE 15.1996.2 vom 18. Juni 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-06-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1996.2](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1996.2)

FR: TI\_GERICHTE 15.1996.2 du 18 juin 1996

IT: TI\_GERICHTE 15.1996.2 del 18 giugno 1996

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

a) Il PE in oggetto è stato notificato a \_\_\_\_\_: l'escusso era legittimato a censurare in principio ex art. 17 LEF il provvedimento dell'UE di Lugano con reclamo a questa Camera quale Autorità di vigilanza. L'incompetenza ratione loci dell'UE di Lugano non rende però nullo il precetto esecutivo ma solo annullabile (cfr. DTF 104 III 13, 88 III 11, 83 II 50, 82 III 74, 79 III 15 e 68 III 35; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §12 n. 19 p.; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993 p. 88). Nella concreta fattispecie non vi è stato tempestivo reclamo: la parte creditrice poteva quindi chiedere di far proseguire l'esecuzione avanti l'ufficio competente. b) L'autorità di vigilanza deve vegliare in ogni stadio della procedura, affinché le disposizioni concernenti la competenza vengano osservate. L'avviso di pignoramento emesso da un ufficio di esecuzione incompetente ratione loci è nullo. La nullità può sempre essere invocata con reclamo. Essa può anche essere pronunciata d'ufficio dall'autorità di vigilanza (cfr. Gilliéron, op. cit. p. 88; Amonn, op. cit. § 10 n. 31-33 p. 90; Fritzsche/Walder, op. cit. § 11 m. 2 n. 10 p. 104-105 e rif. ivi). c) Le disposizioni legali in merito al luogo d'esecuzione sono imperative. In linea di principio il luogo legale d'esecuzione vale per tutta l'esecuzione: tutti gli stadi della procedura esecutiva devono essere quindi eseguiti nel luogo giusto. Questa regola viene tuttavia limitata dall'art. 53 LEF, secondo il quale se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignoramento, l'esecuzione si prosegue al domicilio precedente. Quando il cambiamento avviene però in uno stadio precedente, va proseguita nel nuovo luogo di esecuzione. Lo spostamento del domicilio all'estero durante il primo stadio dell'esecuzione ha come conseguenza che contro il debitore l'esecuzione non può più essere proseguita, a meno che sia latitante oppure abbia ancora una sede in Svizzera o un domicilio speciale (cfr. Amonn, op. cit., § 10 n. 26-30 p. 89-90). d) Con sentenza 10 gennaio 1996 (inc. VIG 15.95.42) questa Camera, ha ritenuto che \_\_\_\_\_ non fosse domiciliato a \_\_\_\_\_ sulla base dei seguenti accertamenti (cfr. cons. 3): "\_\_\_\_\_ ha dichiarato di essere domiciliato a \_\_\_\_\_ dal 1992, dove si trova la sede della società per cui lavora e di vivere abitualmente a \_\_\_\_\_ dove possiede un appartamento. Occupandosi di esportazioni in Svizzera, Italia, Germania e Austria, deve viaggiare frequentemente. Dalla richiesta della "Carte de séjour" risulta che \_\_\_\_\_ è entrato nel Granducato del \_\_\_\_\_ il 30 dicembre 1991. Con attestazione 29 novembre 1995 il Ministero della Giustizia del Granducato del \_\_\_\_\_ ha certificato che "l'autorisation de séjour" è concessa a \_\_\_\_\_ fino al 1. novembre 1996. Secondo le convergenti dichiarazioni dei

coniugi \_\_\_\_\_, loro punto d'incontro per complessivamente circa due mesi all'anno è \_\_\_\_\_ . Altri punti d'incontro durante gli ultimi 12 mesi sono stati \_\_\_\_\_, dove hanno trascorso insieme circa un mese in diverse visite, e \_\_\_\_\_ dove i coniugi \_\_\_\_\_ si sono visti tre volte. A \_\_\_\_\_ trascorre complessivamente circa un mese all'anno suddiviso in diverse visite. Sulla base delle precedenti considerazioni non può essere affermato che \_\_\_\_\_ sia il luogo dove \_\_\_\_\_ risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente e che rappresenta il centro dei suoi interessi. \_\_\_\_\_ si trattiene infatti a \_\_\_\_\_ saltuariamente per non più di un mese all'anno complessivamente, mentre il centro dei suoi interessi professionali si trova a \_\_\_\_\_ ed il luogo dove risiede principalmente e dove trascorre il maggior tempo con sua moglie è \_\_\_\_\_. Queste circostanze, riconoscibili anche a terzi, permettono pertanto di concludere che, pur lasciando indecisa la questione a sapere dove sia effettivamente il domicilio di \_\_\_\_\_ (se a \_\_\_\_\_ o a \_\_\_\_\_, dove sembrerebbe visto che i coniugi vi passano il maggior tempo assieme), al momento della domanda di esecuzione in oggetto, non era a \_\_\_\_\_ ". Di conseguenza, indipendentemente dalla questione a sapere se al momento della notifica del PE n. \_\_\_\_\_, avvenuta il 18 febbraio 1993, \_\_\_\_\_ fosse domiciliato a \_\_\_\_\_, determinante è in caso che al momento della notifica dell'avviso di pignoramento in oggetto, avvenuta il 3 gennaio 1996, egli non vi era domiciliato. Dovendosi pertanto affermare che il reclamante, già prima della notifica dell'avviso di pignoramento, non aveva domicilio a \_\_\_\_\_, la procedura di esecuzione in esame non può essere proseguita per incompetenza razione loci dell'UE di Lugano. L'avviso di pignoramento va pertanto annullato.

#### **E. 1.1**

Di conseguenza l'avviso di pignoramento 3 gennaio 1996 emesso nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano promossa contro \_\_\_\_\_ è annullato. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

#### **E. 3**

Intimazione: - \_\_\_\_\_ per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello quale Autorità di vigilanza Il Presidente La Segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.